

## **SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA INDETTA CON LA DELIBERA N. 366/22/CONS**

Nel presente documento si riporta una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 366/22/CONS, del 20 ottobre 2022, *concernente la definizione della nuova procedura per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre*, con particolare riferimento al testo e alle domande contenute nel documento di consultazione di cui all'Allegato A alla suddetta delibera.

L'elenco dei rispondenti alla consultazione, che sono stati sentiti anche in audizione, è riportato nell'allegato al presente documento.

Con riferimento alla posizione dei due operatori titolari dei diritti d'uso generici non ancora convertiti si rileva, in premessa, quanto segue.

Uno di loro dichiara che il 29 giugno 2022 ha dovuto dare esecuzione alla disposizione di cessazione della rete del Ministero disattivando gli impianti, a fronte di un'attività pluridecennale come operatore di rete e fornitore di contenuti in ambito nazionale in virtù di una concessione rilasciata per il periodo dal 2012 al 2032; tale circostanza è ritenuta particolarmente grave dal rispondente per aver cagionato rilevanti danni a un'emittente storica nazionale, che aveva il suo bacino di *audience* nel Sud Italia, unica fra le emittenti nazionali ivi stabilita. Il rispondente sottolinea inoltre che l'esclusione dalla gara ex delibera n. 65/22/CONS da parte del Ministero sia illegittima, rimandando, per i relativi motivi di diritto, al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società contro l'Autorità e il Ministero per l'annullamento della delibera n. 65/22/CONS e, allo stato, in via di decisione.

Il rispondente ritiene, altresì, che l'intenzione che sarebbe stata palesata dall'altro soggetto titolare di un diritto d'uso generico non ancora convertito di non addivenire ad accordi commerciali con altri operatori, in attesa della risoluzione del contenzioso

giurisdizionale, integri un vero e proprio atto di rinuncia da parte del suddetto all'assegnazione della rete n. 12 secondo le procedure previste nelle deliberazioni dell'Autorità; da ciò, a parere del rispondente, dovrebbe conseguire l'assegnazione automatica del diritto d'uso specifico a sé, per essersi trovato *“senza propria colpa e contro la propria volontà a non poter concludere un accordo con altri operatori”*. Al riguardo, il rispondente riferisce di aver tentato di avviare interlocuzioni con più soggetti senza tuttavia essere riuscito nell'intento. Con specifico riferimento alle interlocuzioni che hanno avuto luogo con l'altro soggetto titolare di diritto d'uso generico, il rispondente precisa che quest'ultimo avrebbe accettato di avviare un confronto solo nella primavera del 2022, alla vigilia del *beauty contest* riservato, prospettando tuttavia condizioni sperequate, che non è stato possibile accettare.

Il rispondente si dice pertanto contrario a qualsiasi ipotesi di procedura aperta per l'assegnazione del *multiplex* n. 12 e non intende rispondere alle singole domande rivolte dall'Autorità poiché ritiene illegittima *in toto* la consultazione e l'eventuale provvedimento finale, che si riserva di impugnare.

Il rispondente rileva vizi dell'azione amministrativa, oltre che di privati, ed attribuisce, da una parte, all'Autorità e al Ministero, ciascuno per le proprie competenze, e dall'altra al secondo soggetto titolare di un diritto d'uso generico non ancora convertito (salvo altri), la cessazione della propria attività imprenditoriale, senza che vi sia una prospettiva di ripresa e senza che sia stato neanche riconosciuto un indennizzo. Il rispondente sostiene che sia preciso dovere delle Amministrazioni trattarlo come gli altri operatori di rete nazionale esistenti, garantendo la conversione dei diritti d'uso dallo stesso posseduti senza ricorrere a gara, bensì sulla sola base di accordi commerciali e della situazione fattuale oggettiva della pregressa titolarità di diritti d'uso, o, in caso contrario, riconoscere un idoneo indennizzo per la perdita anticipata dei detti diritti d'uso, posto che di vera e propria revoca anticipata del diritto d'uso si tratterebbe.

Ad avviso del rispondente la soluzione della questione circa l'assegnazione del *multiplex* n. 12 non è e non può essere un nuovo *beauty contest*, ma è *“quella delineata dalla legge nel comma 1031-quater dell'art. 1 della legge n. 205/2017, il quale dispone che in caso di mancata assegnazione di diritti d'uso di frequenze nazionali in base ad*

*accordi (co. 1031 dell'art. 1 della legge n. 205/2017) ovvero all'esito del citato beauty contest (co. 1031-bis dell'art. 1 della legge n. 205/2017), i diritti d'uso di frequenze di una medesima rete vanno assegnati congiuntamente a più operatori nazionali".*

Per quanto detto, il rispondente contesta integralmente il documento in consultazione, che ritiene debba essere ritirato e chiede all'Autorità di chiarire che la procedura di assegnazione del *multiplex* n. 12 è e rimane riservata agli operatori preesistenti e deve essere condotta secondo i criteri già previsti dalla legge e, in particolare, mediante assegnazione esclusiva o condivisa del relativo diritto d'uso agli operatori interessati, anche in mancanza di accordo già formalizzato.

Sul punto, l'operatore rappresenta infine di aver proseguito, nonostante la situazione creatasi, i tentativi di addivenire ad un'intesa con l'altro soggetto titolare di un diritto d'uso generico per mezzo *multiplex*. Tuttavia, l'altro operatore avrebbe sempre respinto ogni tentativo di interlocuzione. Nell'ottica di addivenire ad un accordo, la società sta attualmente perseguendo una possibile soluzione che prevede. In ogni caso, il perseguimento della suddetta soluzione richiede, quale atto propedeutico, l'assegnazione alla società di un'autorizzazione provvisoria per l'esercizio immediato del *multiplex* n. 12; in difetto della suddetta autorizzazione la società dichiara che potrebbe non disporre delle risorse necessarie alla prosecuzione dell'attività.

Per altro verso, il secondo operatore titolare del diritto d'uso generico non ancora convertito ha dichiarato di non essere riuscito ad addivenire ad un accordo con l'altro operatore e, al riguardo, ha evidenziato il sussistere di preoccupazioni circa l'affidabilità dello stesso. In merito alla procedura di cui alla delibera n. 65/22/CONS, il rispondente ha rappresentato di essere stato impossibilitato a costituire la prevista garanzia e quindi ad aggiudicarsi la gara, a causa dell'emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di due atti di pignoramento relativi ad una cartella di pagamento per il pagamento dei contributi per le licenze d'uso delle frequenze televisive, asseritamente illegittimi giacché emessi in pendenza della sospensione della suddetta cartella disposta dal Tribunale civile di Roma. Di tali circostanze il rispondente dà conto all'Autorità, diffidando la stessa a non completare le procedure per la definizione di una nuova gara per l'assegnazione del

*multiplex* n. 12, nonché riservandosi di agire nelle sedi più opportune a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Entrambi gli operatori hanno ribadito l'esigenza, anche richiamata dall'Autorità ai punti 21 e 22 dell'Allegato A alla delibera n. 366/22/CONS, di risolvere la questione dei diritti d'uso generici assegnati e non ancora convertiti.

Quanto alle posizioni espresse dagli altri rispondenti alla consultazione pubblica, numerosi soggetti hanno evidenziato che la rete nazionale n. 12 rappresenta una risorsa preziosa per la diffusione di nuovi programmi in DVB-T2, soprattutto in considerazione della perdita di oltre il 50% delle risorse frequenziali che il processo di rilascio della banda a 700 MHz, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, ha comportato per il comparto dei *broadcaster* televisivi. Tale perdita, allo stato, non risulta ancora compensata dal passaggio a sistemi di codifica e *standard* trasmissivi avanzati in DVB-T2, che avrebbe consentito, a fronte della riduzione dei *multiplex* in esercizio, di recuperare un'adeguata capacità trasmissiva in grado di assicurare la continuità dei servizi trasmessi e, in prospettiva, l'evoluzione dell'offerta verso *standard* qualitativi più elevati. I rispondenti rilevano, al riguardo, che la transizione ha scontato i ritardi nell'adozione di misure effettivamente incentivanti e la resistenza al cambiamento delle famiglie nella sostituzione degli apparecchi obsoleti.

Secondo quanto riportato da alcuni rispondenti dai più recenti rilevamenti AUDITEL di luglio 2022 emerge che il numero di apparecchi DVB-T nelle abitazioni degli italiani è ancora molto alto (circa 17 milioni) e che le famiglie con solo ricevitori DVB-T sono ancora al 30% del totale. Dai dati riferiti da un rispondente, la percentuale risulterebbe di molto superiore con riferimento ai ricevitori DVB-T2 non HEVC, ammontando a circa il 70% del totale.

I citati rispondenti hanno evidenziato altresì la criticità della mancata previsione di una data certa per il passaggio al DVB-T2. Se infatti la data di abbandono dell'MPEG-2 è fissata al 20 dicembre 2022, risultano ancora da definire le modalità di attivazione del DVB-T2 a partire dal 1° gennaio 2023, benché il passaggio da DVB-T a DVB-T2 risulti ben più complesso da realizzare, essendo attuato a livello di *multiplex* con il coinvolgimento di tutti i programmi da questo diffusi, rispetto al passaggio da MPEG-2

a MPEG-4, che prevede la conversione per singolo programma.

Alla luce delle suddette considerazioni, i citati rispondenti ritengono che il diritto d'uso della rete n.12 debba essere utilizzato in via immediata come volano per la diffusione di nuovi programmi in DVB-T2, accelerando l'implementazione del nuovo *standard*. Gli stessi ritengono pertanto che debba ritenersi cruciale l'individuazione di soluzioni regolatorie e di mercato tese a garantirne l'efficiente impiego, in special modo nell'attuale momento storico, che vede aperta in sede sovranazionale la delicata discussione sulle sorti del *broadcasting* terrestre che coinvolge anche il nostro Paese.

Sul punto, la quasi totalità dei rispondenti ha portato all'attenzione il fatto che nel 2023 si terrà la prossima *World Radiocommunication Conference* dell'ITU (WRC-23), nell'ambito della quale è all'esame la revisione dell'attuale allocazione esclusiva ai servizi di *broadcasting* della banda di frequenze 470-694 MHz in favore di un futuro utilizzo da parte dei servizi mobili. Tale banda, della quale l'Italia fa in Europa l'utilizzo più intensivo, è l'ultima rimasta a livello europeo per la radiodiffusione digitale terrestre. La decisione finale sulla destinazione della banda dipenderà dalla posizione dei diversi Paesi chiamati ad esprimersi e dagli equilibri che si verranno a determinare. In questa situazione, se l'Italia si dovesse presentare ai prossimi appuntamenti internazionali preparatori della WRC-23 con una rete nazionale pianificata, ma non utilizzata in modo efficiente attraverso l'impiego di *standard* tecnologici innovativi o addirittura non assegnata, rischierebbe di avallare quelle argomentazioni favorevoli ad una riduzione dello spettro riservato al *broadcasting*.

Uno dei rispondenti, per le stesse ragioni di cui sopra, ritiene inoltre pericolosa l'attuazione della previsione dell'art. 10, comma 4, del documento in consultazione secondo la quale, in caso di mancata assegnazione della rete n.12, le relative risorse frequenziali potrebbero essere pianificate per altro uso. Una determinazione in tal senso da parte dell'Amministrazione potrebbe infatti essere strumentalizzata dagli operatori di telecomunicazione ed interpretata come dimostrazione di scarso interesse per il servizio di radiodiffusione televisiva.

***Quesito 3.1: “Qual è la valutazione del rispondente in merito alla proposta***

***procedura di gara per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze della rete nazionale n. 12 pianificata dal PNAF?"***

Due rispondenti hanno valutato in modo positivo la struttura complessiva della procedura proposta dall'Autorità.

Secondo altri due rispondenti, la nuova procedura competitiva per l'assegnazione del diritto d'uso della rete n. 12 avrebbe, invece, un impianto fragile che comporterebbe il serio rischio che la stessa si concluda con la non aggiudicazione della risorsa spettrale. Il diritto d'uso relativo alla rete n. 12 sconterebbe, a parere dei suddetti rispondenti, sia la mancata composizione in diritto d'uso specifico dei due diritti d'uso generici assegnati a due operatori di rete nazionali, sia la mancata introduzione da parte del Legislatore di un meccanismo di uscita obbligatoria o volontaria dal mercato. Gli stessi rispondenti ritengono che l'eventuale aggiudicazione del diritto d'uso della rete n. 12 ad altri soggetti determinerebbe di fatto l'impossibilità di dare seguito alla completa conversione delle reti nazionali, lasciando in sospeso i due diritti d'uso generici e che, pertanto, l'assegnazione del diritto d'uso sulla rete n. 12 di per sé sarebbe incompatibile sotto il profilo giuridico, tecnico e regolatorio con la coesistenza sulla medesima rete anche dei diritti d'uso generici di PDBST e Europa Way. I suddetti rispondenti ritengono che ciò possa condizionare e soprattutto ritardare ulteriormente l'assegnazione del diritto d'uso e l'operatività della rete. Essi chiedono pertanto di fare chiarezza su questo punto prima dell'avvio della procedura di gara, in modo tale che un'eventuale aggiudicazione non sia successivamente pregiudicata da eventuali pretese di PDBST e Europa Way.

Un rispondente ritiene pertanto che una nuova procedura di gara per l'assegnazione - nel corso del 2023 o addirittura in data successiva – di questo particolare diritto d'uso determini una modalità non efficiente né efficace di utilizzo di questa preziosa risorsa, rimasta inutilizzata dal 30 giugno 2022, in danno a tutte le imprese attive nel settore per le motivazioni di seguito riportate.

Un rispondente sollecita il superamento di tale situazione attraverso l'adozione di idonei provvedimenti prima dell'avvio della procedura di gara da parte del Ministero, a tutela della certezza dell'assegnazione al digitale terrestre di detta risorsa frequenziale.

Due rispondenti chiedono di considerare l'opportunità di utilizzare questa risorsa

per il suo immediato sfruttamento da parte di tutto l'ecosistema del digitale terrestre, introducendo, già nell'ambito della presente procedura, regole idonee a consentire la partecipazione alla gara di un eventuale consorzio o altra equivalente associazione temporanea di imprese o intesa, alla quale partecipino tutti gli operatori di reti di radiodiffusione interessati (anche in deroga al *cap* di 3 *multiplex*), oltre a eventuali nuovi entranti, concorrendo in forma condivisa, secondo i differenti modelli di *business* e nel rispetto nelle disposizioni di legge, alla realizzazione della rete di radiodiffusione con diritto d'uso n.12 del PNAF. Essa dovrebbe essere messa in esercizio direttamente in DVB-T2 – anche con nuove sperimentazioni – nelle principali aree geografiche del paese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il primo trimestre del 2023. In questo scenario, l'intera capacità trasmissiva della rete verrebbe messa a sistema in favore di fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) autorizzati su piattaforma digitale terrestre, con modalità di attribuzione eventualmente regolate dall'Autorità. Tale soluzione, a parere di uno dei rispondenti, potrebbe anche traguardare la risoluzione del contenzioso amministrativo pendente sulla rete n.12.

Da diversa prospettiva, un terzo rispondente propone che, qualora non si addivenga in tempi rapidi a un'assegnazione del diritto d'uso della rete nazionale n. 12 mediante la procedura delineata dall'Autorità con il presente provvedimento in consultazione, sia valutata quale soluzione temporanea la costituzione di un soggetto consortile (o altre forme di aggregazione di imprese, tipo ATI, di più semplice costituzione e gestione) cui possano afferire tutti gli operatori nazionali interessati con la finalità di realizzare una rete in DVB-T2 che assolva alla funzione di volano per il passaggio al nuovo *standard* e la diffusione presso l'utenza dei ricevitori DVB-T2. Il rispondente sostiene che tale soluzione potrà essere implementata in tempi brevi e comportare costi contenuti. La realizzazione della rete dovrebbe essere, infatti, limitata ad alcune principali città del Paese, assicurando una capacità di circa 35 Mbps (corrispondente a 10 canali HD di alta qualità) e una copertura pari a circa 20 milioni di persone mediante un numero ridotto di impianti nell'ottica di ottimizzare la sostenibilità dell'investimento, nonché di garantire il più celere avvio delle trasmissioni (in coerenza con lo scopo prefissato di far da volano per il rinnovo degli apparati ricevitori). La rete verrebbe così realizzata in termini rapidi, di circa un anno. La proposta costituisce una

soluzione temporanea, su un orizzonte di circa 5 anni, al termine dei quali la rete potrebbe essere ulteriormente sviluppata dagli stessi soggetti partecipanti alla società consortile o ceduta a terzi, o eventualmente cessare, o facilitare la possibilità per l'Amministrazione di ripianificare le risorse frequenziali per altro uso.

In alternativa, lo stesso rispondente propone di considerare l'impiego temporaneo delle frequenze su cui è pianificata la rete n.12 per l'ottimizzazione del servizio pubblico nella attuale fase transitoria in DVB-T. Più precisamente, andrebbe considerato che il principale *multiplex* della RAI (contenente l'informazione regionale), a causa del mancato passaggio al DVB-T2 (inizialmente previsto dalla *roadmap* ministeriale per il giugno 2021 e poi rinviato), presenta nell'uso in DVB-T criticità nella diffusione del segnale che provocano disagi per l'utenza in particolare nell'area veneta. Tali problematiche, che saranno superate con il passaggio al nuovo *standard*, potrebbero risolversi oggi in DVB-T solamente con una integrazione di frequenze.

Più rispondenti ritengono che la messa in esercizio della rete debba avvenire sin da subito in *standard* DVB-T2: in questo modo essa avrebbe una funzione di volano per il rinnovo del parco dei televisori domestici, superando così l'attuale stato di immaturità del mercato TV. Al riguardo, uno dei suddetti rispondenti pone all'attenzione il fatto che, a poche settimane dal passaggio formale allo *standard* DVB-T2 (inizialmente disposto dal Ministero con D.M. del 19.6.2019 a partire dal 21 giugno 2021 e successivamente rinviato con D.M. del 30.7.2021 a partire dal 1° gennaio 2023), risulterebbero in corso valutazioni tese ad un ulteriore rinvio della disposizione in considerazione di una non completata fase di aggiornamento tecnologico del parco dei ricevitori degli utenti. Il suddetto rispondente rileva che l'utilizzo dello *standard* DVB-T, anziché del previsto DVB-T2, stia privando gli operatori di rete di metà della capacità trasmissiva impiegabile nelle reti loro assegnate e che, allo stesso tempo, gli operatori non implementano reti in DVB-T2 per non vedere ridotta la propria *audience* nel mercato di riferimento.

***Quesito 3.2: “Qual è la valutazione del rispondente sulle limitazioni alla partecipazione alla procedura di gara prevista?”***

Un rispondente condivide le valutazioni espresse dall'Autorità.

Un altro rispondente suggerisce di definire dei termini di partecipazione che tengano anche presente il volume d'affari in generale per servizi di telecomunicazioni resi al settore radiotelevisivo, il *ranking* delle società, nonché la presenza di certificazioni e titoli già conseguiti in campi attinenti a quello oggetto della procedura.

Secondo un terzo rispondente, il processo di *refarming* potrà dirsi attuato solo nel momento in cui le reti di cui alla delibera n. 39/19/CONS saranno tenute a passare allo *standard* DVB-T2 su cui – ricorda – sono stati assentiti dal Ministero i relativi diritti d'uso delle frequenze. Il rispondente osserva inoltre che, nell'attuale fase che definisce "transitoria" del *refarming*, i *multiplex* possono essere eserciti nello *standard* DVB-T2 solo teoricamente (in più, ad un suo *multiplex* sarebbe persino impedito il passaggio al nuovo *standard* dalla normativa di settore); conseguentemente, sarebbero allo stato precluse le potenzialità, in termini di capacità trasmissiva utilizzabile, che il rapporto di conversione dei *multiplex* DVB-T in DVB-T2 mirava a garantire. Il rispondente rileva dunque che, a fronte dei 3 *multiplex* concessi alla società, esercibili solo teoricamente in tecnica DVB-T2, la stessa non sarebbe nella condizione di disporre della capacità trasmissiva corrispondente al *cap* fissato dalla delibera n. 564/20/CONS.

Il rispondente precisa altresì che il suddetto *cap* di 3 *multiplex* nazionali sarebbe stato fissato dall'Autorità in ottica pro-concorrenziale, in quel momento coerente con le finalità del PNAF 2019. Lo stesso pertanto ritiene che, a fronte del mutato scenario di mercato, caratterizzato dalla ancora limitata diffusione dei ricevitori DVB-T2 e dall'inerzia degli operatori oggi titolari di diritti d'uso generici, nonché in considerazione di una differente scansione temporale per l'attuazione del PNAF, l'Autorità debba ripensare la soglia del *cap* (quantomeno nel periodo transitorio), consentendo anche agli operatori c.d. "maggiori" (o alle società ad essi collegate, o anche a raggruppamenti in forma consortile) di concorrere per assegnazione (sperimentale) della rete n.12. Il rispondente sostiene inoltre che sarebbe più corretto, anche formalmente, legare le valutazioni del rispetto del *cap* al momento in cui possa veramente dirsi attuato il PNAF.

In particolare, il rispondente osserva che, poiché nel punto 44 del provvedimento in consultazione si rammenta che "i lotti assegnati ai sensi delle delibere nn. 129/19/CONS e 564/20/CONS hanno durata pari a 10 anni, in aderenza alle disposizioni

*di cui all'articolo 1, comma 1031-ter, della Legge di Bilancio e al Codice, a decorrere dalla data di completa attuazione del PNAF fissata al 30 giugno 2022”, ove la suddetta data corrispondeva alla data allora prevista di passaggio al DVB-T2 da parte di tutti i multiplex, in ragione del fatto che tale passaggio è oggi slittato al gennaio 2023 salvo proroghe, il *dies a quo* di tali diritti dovrebbe coincidere con l’attuazione del PNAF come “esito di tutto il processo”; il rispondente conseguentemente ritiene che almeno nella fase transitoria non dovrebbe essere adottata una misura quale il *cap*, che invece risponderebbe al più all'esigenza di regolare il comparto televisivo a regime.*

***Quesito 4.1: “Qual è la valutazione del rispondente in merito alla metodologia utilizzata dall’Autorità per la determinazione del valore del lotto in gara? Si ritiene congruo il valore di 7.900.000 come riferimento per la determinazione del prezzo minimo?”***

Due rispondenti ritengono che sia errata la metodologia proposta nel testo in consultazione per la determinazione del valore della rete n.12 e che, pertanto, non sia congruo il valore di riferimento ivi indicato per la determinazione del prezzo minimo, in quanto tale rete sarebbe pianificata con frequenze di minor pregio rispetto a quelle delle altre reti nazionali identificate dal bando di gara di cui alla delibera n. 564/20/CONS come afferenti alle categorie P1 e P2; prevedendo l’utilizzo di frequenze VHF, il segnale diffuso non sarebbe, infatti, ricevibile da tutti gli utenti, in quanto molti impianti domestici non disporrebbero di antenne idonee.

Un rispondente sostiene che l’uso per la rete n. 12 delle bande VHF e UHF, da un lato causerebbe extra-costi di esercizio di circa 500.000 euro/annui per l’invio ai trasmettitori di segnali d’alimentazione distinti per le due bande, dall’altro esso comporterebbe prestazioni tecniche della rete n. 12 inferiori rispetto a quelle delle altre reti, in ragione del fatto che l’assenza presso le abitazioni degli utenti di antenne idonee alla ricezione dei canali VHF, oltre a rilevanti limitazioni tecniche dovute al coordinamento con le frequenze dei paesi limitrofi, determinerebbero un’effettiva ricezione del segnale da parte di meno di 40 milioni di persone, con una perdita di oltre 20 milioni di potenziali utenti. In considerazioni delle suddette circostanze, il rispondente

indica 1 milione di euro quale valore congruo per il lotto.

Un secondo rispondente chiede che, in presenza di obbligo di esercizio del multiplex in DVB-T2, il *multiplex* sia assegnato a titolo gratuito; qualora invece tale obbligo non sussista, chiede che il prezzo di riserva indicato dall'Autorità sia rideterminato nel 50% del valore proposto e pertanto pari a € 3.950.000.

Il rispondente ritiene inoltre che il valore di aggiudicazione del lotto di gara vada totalmente a scapito dei contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio fissati dal Ministero ai sensi dell'articolo 1, commi da 172 a 176, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dall'art. 42 del *Codice*. Il medesimo, inoltre, porta all'attenzione il fatto che il calcolo dei suddetti contributi avviene sulla base della media dei presunti ricavi derivanti dall'esercizio di tutte le reti nazionali. Essendo la rete n. 12, a suo dire, particolarmente svantaggiata, essa genererebbe ricavi nettamente inferiori rispetto alle altre reti nazionali, motivo per il quale il rispondente propone che tali contributi siano non superiori al 50% rispetto a quelli previsti per le altre 11 reti nazionali.

Circa le modalità di corresponsione del pagamento dell'offerta aggiudicataria, un rispondente ritiene che il Ministero dovrebbe prevedere la dilazione del pagamento in quote annuali identiche per tutta la durata del diritto d'uso, in ragione del fatto che, a differenza degli altri operatori di rete, l'aggiudicatario del diritto d'uso per la rete nazionale n. 12 non avrà diritto alle misure compensative in favore degli operatori di rete nazionali, previste dal decreto interministeriale MISE-MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, in virtù del quale agli altri operatori di rete sarebbe stato erogato un cospicuo finanziamento. Il pagamento costante e dilazionato per tutta la durata del diritto d'uso aiuterebbe l'aggiudicatario, specialmente se nuovo entrante, già gravato dall'onere di costruire una rete *ex-novo*.

Un altro rispondente ritiene che il meccanismo di offerta al rialzo prefigurato dall'Autorità (anche se in assenza di rilanci competitivi) potrebbe portare il prezzo del diritto d'uso della rete n.12, caratterizzata a parere del rispondente da limitazioni tecniche, a valori più alti rispetto agli attuali *multiplex*, rendendo quindi meno vantaggiosa la gestione complessiva del servizio proprio per le società nuove entranti (che invece, a parere del rispondente, dovrebbero essere facilitate nella nuova impresa). Il rispondente

propone pertanto di fissare *ex ante* il prezzo del diritto d'uso per tutti e lasciare concentrare i partecipanti sull'investimento e sulla capacità economica necessaria alla costruzione di una rete di ottimo livello.

Un altro rispondente propone che l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze della rete n.12 avvenga a titolo gratuito ad un consorzio, in via temporanea e per una limitata estensione territoriale (copertura estesa solo alle maggiori città italiane), senza obblighi connessi né in termini di copertura minima della popolazione né in termini di mantenimento del diritto d'uso.

***Quesito 4.2 “Oltre il proporzionamento per la durata, il rispondente ritiene congruo procedere ad una riduzione del 10% del valore di riferimento in considerazione del contesto economico in cui la presente procedura si colloca?”***

Un rispondente, in ragione di asserite limitazioni tecniche della rete n. 12, chiede un abbassamento del prezzo di partenza del lotto, proponendo di applicare un'ulteriore riduzione del 40% del prezzo, invece del proposto 10%.

Un rispondente, per il contesto economico in cui ci troviamo e ritenendo la rete n.12 di minor pregio rispetto alle altre, sarebbe congrua una riduzione del 90% del valore di riferimento, oltre alla prevista rideterminazione sulla base della durata effettiva dei diritti.

Un rispondente, in virtù del contesto economico attuale, ritiene più corretta l'applicazione di uno sconto del 20% invece che del 10% proposto.

Da altro punto di vista, un rispondente ritiene discriminatoria una riduzione del valore di riferimento del 10% fondata sul contesto economico di riferimento. Esso sostiene che la crisi ha colpito duramente il sistema digitale terrestre ripercuotendosi inevitabilmente anche sugli altri operatori di rete che hanno partecipato alla procedura onerosa di cui alla delibera n. 564/20/CONS e hanno versato l'importo indicato per l'assegnazione del lotto senza poter usufruire di un contributo comparabile a quello che verrebbe concesso per l'assegnazione della rete n. 12, risultando in tal modo di fatto discriminati. In subordine, il rispondente propone che la riduzione del 10% del valore di

riferimento sia applicata nel caso in cui l'assegnatario si impegni ad esercire la nuova rete in DVB-T2 fin dalla data della messa in esercizio, nell'ottica di incentivare lo sviluppo di *standard* innovativi. La stessa società ritiene comunque condivisibile riparametrare il valore minimo del lotto all'effettiva durata del diritto d'uso.

***Quesito 5.1 “Qual è la valutazione del rispondente sulle proposte condizioni associate al diritto d'uso oggetto della procedura di gara? Il rispondente intende proporre ulteriori condizioni o obblighi connessi al diritto d'uso oggetto di assegnazione?”***

Due rispondenti, pronunciandosi sul presente quesito, affermano di condividere in linea generale le condizioni associate al diritto d'uso proposte nel testo in consultazione.

Il primo però sostiene che, tra le condizioni per il rilascio, debba essere prevista l'assenza di pendenze di qualsiasi tipo con l'Ufficio delle entrate, istituti previdenziali, e/o istituti di credito e chiede di definire una soglia minima di fatturato da rispettare per la partecipazione con riferimento non solo alla singola azienda, ma anche al gruppo di riferimento ove presente.

Il secondo rispondente precisa che la rete n. 12 dovrebbe essere assegnata con la medesima tecnologia delle altre 11 reti nazionali già aggiudicate, evitando disparità di trattamento nella modalità di assegnazione delle reti nelle due diverse tecnologie DVB-T a DVB-T2; pertanto, le reti dovrebbero essere in partenza assegnate senza alcuna distinzione, tutte in tecnologia DVB-T o tutte in DVB-T2. Il rispondente ritiene corretta la valutazione sulle condizioni associate al diritto d'uso oggetto della procedura di gara, evidenziando in particolare che è giusta l'inesistenza di una riserva o misura asimmetrica a favore degli operatori titolari, allo stato, di un diritto d'uso generico per mezzo *multiplex*.

Un terzo rispondente ritiene che le condizioni associate ai diritti d'uso oggetto di gara debbano essere coerenti con quelle già applicate in sede di procedura onerosa ai sensi della delibera n. 564/20/CONS, nel rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione, nonché nel rispetto del principio di uso efficiente dello spettro.

***Quesito 6.1 “Il rispondente ha osservazioni in merito ai criteri di aggiudicazione della procedura proposti?”***

***Quesito 6.2 “Il rispondente ha altri specifici criteri o indicatori ai fini della definizione dei criteri di aggiudicazione della presente procedura?”***

***Quesito 6.3 “Il rispondente condivide l’articolazione dei punteggi massimi tra la componente tecnica (70 punti) e la componente economica (30 punti) dell’offerta ai fini della redazione delle graduatorie per ciascun lotto in gara?”***

***Quesito 6.4 “Il rispondente condivide la ripartizione individuata dei punteggi massimi attribuibili ai singoli criteri e indicatori?”***

Un rispondente ritiene che la proposta (dallo stesso formulata) di assegnazione della rete n. 12 in via temporanea ad una aggregazione di imprese, in virtù della finalità eccezionale di utilizzare tale rete come rete “sperimentale” in tecnologia DVB-T2, volano per il passaggio dell’interno comparto al nuovo *standard*, indurrebbe il superamento della necessità di esperire una procedura di aggiudicazione del tipo di quella già seguita dagli operatori nazionali per l’aggiudicazione di mezzo *multiplex* secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 564/20/CONS.

Un altro rispondente precisa che i criteri di valutazione delle offerte dovrebbero assicurare il rispetto dei principi in materia posti dal *Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*, quali l’applicazione di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, e che dovrebbero tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58 del *Codice* e dell’art. 50 comma 1 del *Testo Unico*. Secondo lo stesso rispondente, i criteri di valutazione delle offerte di cui alla delibera n. 564/20/CONS possono costituire un utile riferimento anche per la presente procedura. Esso, quindi, suggerisce di uniformare i criteri di valutazione delle offerte di cui al par. 6 dell’Allegato A alla presente delibera a quelli di cui alla delibera n. 564/20/CONS. Al riguardo, il rispondente segnala che manca e andrebbe, pertanto, inserito il criterio n. 4 di cui alla tabella 13 della citata delibera che recita: “4. Assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto della attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta

*maggioranza della popolazione italiana (lett. g dell'articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio)''.*

Lo stesso rispondente suggerisce altresì di assegnare un punteggio superiore al partecipante che si impegni ad attivare, in tempi brevi, una rete digitale terrestre direttamente in tecnica DVB-T2, proprio per incentivare l'innovazione; inoltre, con riguardo agli impegni alla realizzazione del piano tecnico, chiede che sia garantito un impegno preciso di copertura e di qualità del servizio in tempi certi e ben definiti. Tali impegni dovrebbero essere assicurati dal deposito di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

Un rispondente concorda sui criteri proposti dall'Autorità, salvo proporre di includere tra gli elementi di esperienza maturata dall'azienda anche quelli riconducibili a eventuali *partner* tecnologici del partecipante. Il rispondente chiede infatti di considerare che alcuni operatori ricorreranno inevitabilmente a *partnership* tecnologiche con fornitori di servizio a livello nazionale per realizzare tutta o parte dell'infrastruttura, al fine di utilizzare quanto già esistente e di assicurare l'adeguata qualità e copertura. Parimenti, il rispondente chiede di tenere conto, nell'attribuzione dei punteggi, anche dell'esperienza in campo commerciale e di gestione tecnica (in tutte le tecnologie disponibili) dei canali televisivi di terzi e del livello di innovazione dell'azienda finalizzato al miglioramento dell'offerta di servizi multiplatforma per gli editori televisivi.

Il rispondente, in subordine alla proposta (dallo stesso formulata) di fissare a priori il prezzo della rete, in modo tale che la procedura competitiva abbia luogo esclusivamente sulla base della componente tecnica dell'offerta, chiede che l'articolazione dei punteggi massimi attribuibili alle componenti dell'offerta sia rimodulata nel seguente modo: 85 punti alla componente tecnica (in luogo dei 70 punti attualmente previsti) e 15 punti alla componente economica (in luogo dei 30 previsti).

**Allegato**

**Elenco dei rispondenti alla consultazione pubblica indetta con delibera n.  
366/22/CONS**

1. Persidera S.p.A. (\*)
2. PROMO S.r.l. (\*)
3. Europa Way S.r.l (\*)
4. Rai Radiotelevisione Italiana (\*)
5. Confindustria Radio Televisioni (\*)
6. Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l. (\*)
7. M-Three Satcom S.r.l. (\*)

(\*) Soggetto anche sentito in audizione.